

Gioi e di Agirgoli e Cicerole nella sezione principale di Torchiara non sarebbero intervenuti per la intemperie della stagione; che nell'altra sezione di Castellabate non fu affissa in sala la lista elettorale del comune di Serramezzana; che infine vi furono pressioni che avrebbero turbato la libertà del voto;

« Ritenuto che di tutte queste lagnanze ed irregolarità, quella che poteva fermare l'attenzione si è l'intervento al primo scrutinio di cinque individui non elettori, poichè essendo andato in ballottaggio col Fanelli il barone Mazziotti con un solo voto di più sul terzo competitore, signor Francesco Alario, quell'intervento di persone non aventi la qualità di elettori avrebbe potuto spostare indubitamente il ballottaggio. Ma riflettendo che, annullati e tolti dalla votazione della sezione di Gioi cinque voti, il Mazziotti sarebbe rimasto con un numero di suffragi pari a quello dell'Alario, e che in tal caso l'avrebbe vinto per ragione di età, il ballottaggio avrebbe sempre dovuto avvenire come avvenne fra il Fanelli e il Mazziotti;

« Ritenuto che l'altra irregolarità importante dell'essere cioè intervenuti due soli membri dell'ufficio definitivo oltre il segretario nella suddetta sezione di Gioi, sarebbe seguita nel secondo scrutinio, per modo che, anche annullata questa seconda votazione in detta sezione, ne risulterebbe sempre che l'eletto Fanelli avrebbe riportato un numero di voti di gran lunga maggiore a quello del suo competitore Mazziotti;

« Ritenuto che le altre supposte irregolarità o non sono in conto alcuno giustificate, e sono tali di lor natura da non meritare seria considerazione, poichè anche le pretese pressioni si limiterebbero a vaghe e generiche asserzioni senza il corredo di alcun mezzo di prova.

« Per questi motivi:

« La Giunta ad unanimità di voti conchiude proponendo alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Torchiara in persona del signor Giuseppe Fanelli.

« Così deliberato il giorno 10 marzo 1871. »

Se non vi sono opposizioni, queste conclusioni della Giunta s'intendono approvate.

« La Giunta per le elezioni:

« Visti ed esaminati gli atti relativi al collegio di Castelnuovo di Garfagnana;

« Udita la relazione dell'onorevole Bonfadini nella seduta pubblica del giorno 10 corrente;

« Ritenuto che due proteste accennano a fatti piuttosto gravi di corruzione elettorale, e che in esse si trovano specificati molti nomi di testimoni e molti nomi delle stesse persone su cui si asserisce esercitata la corruzione;

« Ritenuti i precedenti parlamentari,

« Propone alla Camera che si deferiscano gli atti all'autorità giudiziaria perchè proceda ad un'inchiesta su questi fatti nel collegio di Castelnuovo.

« Così deliberato il 10 marzo 1871 a unanimità di voti. »

Metto ai voti le conclusioni della Giunta, colle quali si propone che si deferiscano gli atti all'autorità giudiziaria, affinchè si proceda ad un'inchiesta relativamente all'elezione del collegio di Castelnuovo.

(La Camera approva.)

(Il deputato Fanelli presta giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE AL PONTIFICATO, E PEL LIBERO ESERCIZIO DELLA SUA POTESTÀ SPIRITUALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per guarentigie al Pontefice, e pel libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica.

Sull'articolo 15 la parola spetta all'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. Io mi era iscritto per parlare sull'articolo 15 della Commissione quando ad esso era contrapposto un altro articolo del Ministero; ora essendo concordi Ministero e Commissione sull'articolo 15 e, da quello che ho udito, rilevando che esso è pure accettato dagli oppositori della legge nel concetto suo fondamentale, non trovo opportuno di aggiungere pure la mia voce per fare accogliere il concetto medesimo dalla Camera. Tutte le obiezioni che ieri l'onorevole Mancini ha mosso contro quest'articolo non riguardano il concetto che egli ha dichiarato di dividere colla Commissione, non si riferiscono che alla forma. Ebbene, quando egli od altri oratori proporranno modificazioni concernenti la forma, allora solamente saremo in grado di discuterle. Rinunzio adunque alla facoltà di parlare su quest'articolo, parendomi assolutamente superfluo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Io era iscritto sull'articolo 15 del primitivo testo della proposta di legge; ma, dacchè la Commissione l'ha modificato, anch'io ho sentito la necessità di riformare i vari miei emendamenti e li ho ridotti ad estendere l'abolizione d'ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico anche ai membri delle altre Chiese, ossia degli altri culti professati nello Stato. Mi pare che il Ministero e la Commissione non siano contrari ad aggiungere alla fine di questa legge un articolo che consacri l'abolizione d'ogni restrizione a favore dei membri delle altre Chiese, ovvero degli altri culti tollerati.

Se il Ministero e la Commissione confermano le dichiarazioni che mi pare già d'aver udite dall'onorevole ex-guardasigilli Raeli, non ho difficoltà d'attendere la fine della discussione per proporre il mio emendamento che riflette questa materia. Il Comitato